

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO E L'ORDINARIO DIOCESANO DELLA DIOCESI DI MILANO CIRCA IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA CATTOLICA ATTUATO MEDIANTE LE «CAPPELLANIE» COSTITUITE PRESSO L'ENTE STESSO

TRA

L'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, (di seguito denominata Azienda) - con sede in Milano via Marostica n. 8 - codice fiscale/partita IVA 04137830966, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Giuseppe Calicchio, domiciliato per la carica ove sopra

E

l'Ordinario diocesano della Diocesi di Milano, nella persona di S.E. mons. Franco Maria Giuseppe Agnesi, per le Sue competenze domiciliato in piazza Fontana n. 2 - Milano

PREMESSO CHE

- ❖ in data 21 marzo 2005, la Regione Lombardia e la Regione Ecclesiastica Lombardia hanno stipulato un Protocollo di Intesa (di seguito denominato "Intesa") per disciplinare il servizio di assistenza religiosa cattolica nelle aziende sanitarie locali, nelle aziende ospedaliere e, in generale, in tutte le altre strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, nonché nelle strutture pubbliche e private accreditate dedicate allo svolgimento di servizi alla persona, anche di carattere assistenziale (denominati, in via generale, enti gestori);
- ❖ l'Intesa contribuisce a costituire – in uno con i principi costituzionali e con le vigenti disposizioni statali e regionali – il quadro di riferimento generale della materia nella Regione Lombardia;
- ❖ l'articolo 4 dell'Intesa stabilisce che, sulla base e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive contenuti nel medesimo Protocollo, su richiesta anche di una sola delle Parti, gli enti gestori e gli Ordinari diocesani stipulano apposite convenzioni per la disciplina del servizio di assistenza religiosa da svolgere nelle strutture di ricovero ed assistenza;
- ❖ l'Azienda, qualificabile quale ente gestore, intende prestare il servizio di assistenza religiosa ai propri degenti e ospiti ed è, fra l'altro, soggetta alla previsione di cui all'articolo 4 dell'Intesa;
- ❖ l'Azienda e la Diocesi convengono di perfezionare fra loro apposito atto convenzionale avente ad oggetto lo svolgimento del servizio di assistenza religiosa ai ricoverati nelle Strutture dell'Azienda, coerente con la citata Intesa del 21 marzo 2005 e con i documenti di programmazione aziendale approvati, in particolare il bilancio di previsione e il piano assunzioni;
- ❖ per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, continua a valere e a spiegare efficacia il Protocollo di Intesa, che deve intendersi interamente e puntualmente richiamato e che si allega alla presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. I

Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante della presente convenzione.

Art. 2

L'Azienda e l'Ordinario diocesano, stabiliscono che il servizio di assistenza religiosa sia, allo stato, garantito mediante n. 2 assistenti religiosi e n. 4 collaboratori stabili che operano quali volontari, che svolgono le proprie funzioni presso le tre sedi di Milano e Merate dell'Azienda e, nello specifico:

- Pio Albergo Trivulzio – sito in Milano Via Trivulzio 15;
- Istituto Frisia di Merate, sito in Merate, Via Don Gnocchi, 4.

Ogni sede costituisce una cappellania.

Di tali nomine è data comunicazione all'Azienda.

Gli assistenti religiosi possono essere coadiuvati da altri soggetti senza oneri per l'Azienda. I nominativi di questi ultimi sono comunicati dal responsabile della cappellania all'Azienda.

La cappellania è costituita dai sopraddetti assistenti e da un gruppo di collaboratori volontari.

Qualsiasi variazione nel numero degli assistenti religiosi sarà stabilita in accordo tra le parti, con scambio di note, tenendo conto del numero, della qualità e delle necessità dei degenti e ospiti o di altre particolari esigenze.

In caso di pluralità di assistenti religiosi, l'Ordinario diocesano si impegna a dare formale comunicazione alla Azienda della nomina del responsabile della cappellania e degli eventuali collaboratori stabili.

L'Azienda e l'Ordinario diocesano stabiliscono che parte della sollecitudine dell'assistenza religiosa cattolica di cui alla presente convenzione sono la disponibilità e l'attività che la Fraternità delle Piccole Sorelle di Gesù ha manifestato all'Azienda, per quanto disciplinata secondo il carisma dell'Istituto, mediante apposito e separato atto convenzionale.

Art. 3

Il servizio di assistenza religiosa oggetto della presente convenzione comporta:

- ❖ l'assistenza spirituale e morale dei degenti e ospiti, dei loro familiari, del personale e di tutti coloro che a qualsiasi titolo fanno parte della comunità aziendale e che lo richiedano;
- ❖ l'amministrazione dei Sacramenti e dei sacramentali;
- ❖ la celebrazione delle Sante Messe e delle altre funzioni di culto cattolico secondo le norme canoniche e liturgiche;
- ❖ la promozione di attività culturali a carattere religioso;
- ❖ il contributo in materia di etica e di umanizzazione nella formazione del personale in attività di servizio, che lo richieda;
- ❖ l'attenzione al dialogo interconfessionale ed interreligioso;
- ❖ l'accompagnamento spirituale e umano e la relazione d'aiuto;
- ❖ le prestazioni di carattere amministrativo per l'organizzazione e le esigenze di ufficio (certificazioni, corrispondenza, archivio, custodia degli edifici di culto, degli arredi e delle suppellettili sacre)

Art. 4

Al fine di assicurare il servizio di assistenza religiosa, l'Azienda si avvale dell'opera dei seguenti assistenti religiosi:

- n. 2 assistenti religiosi presso l'Azienda che - raggiunti i limiti di età anagrafica per l'instaurazione di rapporto di collaborazione lavorativa con l'Azienda secondo normativa vigente, con inquadramento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del servizio sanitario nazionale - operano in favore di quest'ultima a titolo volontario e non oneroso, ai quali è assicurato il diritto di consumare gratuitamente i pasti (prima colazione, pranzo e cena) forniti dall'Azienda e parimenti alloggiare all'interno della Struttura Pio Albergo Trivulzio presso gli alloggi attribuiti in via esclusiva.

Come anticipato all'art. 2 della presente Convenzione potranno intervenire, previo espresso accordo tra le

parti da formalizzarsi in apposito scambio di note ed in separato atto, variazioni nel numero degli assistenti religiosi e nelle forme di collaborazione di questi ultimi, anche attraverso eventuale previsione di corrispettivi economici, da riconoscersi nei modi e termini di legge.

Gli assistenti religiosi e tutti i soggetti che a vario titolo li coadiuvano hanno diritto di consumare i pasti (prima colazione, pranzo e cena) forniti dall'Azienda, con oneri e agevolazioni corrispondenti a quelli riconosciuti ai dipendenti dell'Azienda stessa.

Rimane inteso che gli assistenti religiosi che per età anagrafica non hanno più i requisiti per instaurare un rapporto di lavoro dipendente o autonomo e pertanto offrono il loro servizio senza compenso hanno diritto di consumare gratuitamente i pasti (prima colazione, pranzo e cena) forniti dall'Ente gestore.

Art. 5

Gli assistenti religiosi sono tenuti all'osservanza dei doveri previsti dalle leggi e dai regolamenti per i dipendenti, in quanto compatibili, e dall'art. 8 dell'Intesa.

L'esonero dal servizio degli assistenti religiosi è disposto dall'Azienda, per gravi e documentati motivi, in accordo con l'Ordinario diocesano.

Art. 6

Gli assistenti religiosi sono tenuti a documentare la loro presenza in servizio, nel rispetto dell'impegno orario, e ad assicurare il regolare svolgimento dell'assistenza religiosa e dei propri uffici, in attuazione della programmazione delle attività e secondo le modalità più idonee da concordarsi con l'Azienda.

In forza della specialità che contraddistingue il rapporto di lavoro, gli assistenti religiosi non hanno diritto agli emolumenti riferibili al lavoro straordinario, ai servizi festivi e notturni e alla reperibilità.

L'Azienda e la Cappellania per esigenze di collegamento funzionale del servizio di assistenza religiosa con gli altri servizi, assumono le proprie decisioni di comune intesa.

In forza dell'impossibilità di rendere la prestazione, gli assistenti religiosi incaricati saranno sostituiti da altri, designati dall'Ordinario diocesano.

L'Azienda si impegna a comunicare annualmente all'Ordinario diocesano il programma delle attività di formazione e di aggiornamento che vedono coinvolti gli assistenti religiosi. Il programma tiene conto delle richieste presentate dagli assistenti religiosi e delle necessità che si evidenziano nello svolgimento del servizio.

Art. 7

L'Azienda, per il pieno e autonomo esercizio delle attività di assistenza religiosa, mette a disposizione, a titolo non oneroso, gli spazi e le dotazioni di seguito indicati;

- ❖ Chiesa e Sacrestia PAT ubicate in Milano - via Trivulzio, 15, presso P.zza Schuster,
 - ❖ Cappella e Sacrestia Istituto Frisia ubicate in Merate (LC) - via Don Gnocchi, 4,
- nonché gli arredi, le attrezzature, gli accessori di cui all'elenco allegato sub. "A";
- ❖ spazi per riunioni, incontri, ricevimento ospiti, degenti e famigliari, da utilizzarsi in via non esclusiva;
 - ❖ alloggio per gli assistenti religiosi all'interno della struttura dove svolgono il servizio a tempo pieno. Attualmente sono assegnati a n. 2 assistenti religiosi, in via esclusiva e non onerosa, i locali ad uso alloggio posti all'interno del Pio Albergo Trivulzio, Padiglione n. 13, piano 1;
 - ❖ locali di attribuzione esclusiva ed adibiti ad uso segreteria ed attività pastorali e culturali della cappellania, posti all'interno del Pio Albergo Trivulzio nella palazzina direzionale in Piazza Schuster, Piano 1.
 - ❖ spazi per finalità di servizio e locali adibiti ad uso alloggio destinati alle Piccole Sorelle di Gesù;

Sono a carico dell'Azienda, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi in uso, le spese della sacrestana addetta alla pulizia e alla custodia degli ambienti della cappellania, della sacrestia e di altri annessi al culto,

nonché le spese di illuminazione e riscaldamento di tutti i locali adibiti al servizio di assistenza religiosa. Le spese usuali di culto, nonché quelle di conservazione degli arredi, suppellettili e attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio religioso sono a carico dell'Azienda.

L'azienda pone altresì a disposizione il seguente personale:

- 1) operatore con funzioni di servizio presso il Pio Albergo Trivulzio;
- 2) operatore con qualifica coordinatore infermieristico per gli accessi organizzati per le celebrazioni di ospiti e pazienti.

Art. 8

Le offerte raccolte durante le celebrazioni sono destinate alla cappellania.

Art. 9

La durata della presente convenzione è stabilita in anni tre e decorre dal 01.01.2023. Decorso il triennio convenzionale, la convenzione potrà essere ulteriormente rinnovata per il medesimo periodo, previo espresso accordo tra le parti, da formalizzarsi almeno 60 giorni prima della scadenza della presente Convenzione. Con l'entrata in vigore della presente Convenzione viene a cessare il precedente rapporto convenzionale di pari oggetto intercorrente tra le parti.

Letto, confermato e sottoscritto il 15.12.2022

Il Direttore Generale Dott. Giuseppe Calicchio	L'Ordinario diocesano della Diocesi di Milano S.E. mons. Franco Maria Giuseppe Agnesi
---	--